

Allegato D)

**APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ELEVATORI ELETTRICI ED IDRAULICI INSTALLATI PRESSO GLI
EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'A.T.E.R. DI POTENZA. TRIENNIO
2016/2018**

SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO

SOMMARIO

ART 1 - CONTESTO E OBIETTIVI.....	3
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 3 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO.....	3
ART. 5 - IMPORTO BASE D'ASTA.....	3
ART. 6 – PAGAMENTI.....	3
ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	4
ART. 8 - RAPPORTI CONTRATTUALI.....	4
ART. 9 - REVISIONE PREZZI	5
ART. 10 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	5
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	5
ART. 13 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	6
ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	6
ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA	7
ART. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	7
ART. 17 - PENALI	7
ART. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO	7
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO	8
ART. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	9
ART. 21 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	9
ART. 22 - PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA NEL LAVORO.....	9
ART. 23 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
ART. 24 - QUINTO D'OBBLIGO.....	10
ART. 25 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE ...	10
ART. 26 - FORO COMPETENTE.....	10
ART. 27 - RINVIO ALLA LEGISLAZIONE	10

ART 1 - CONTESTO E OBIETTIVI

Il presente contratto disciplina i rapporti tra l'ATER di Potenza (nel seguito, per brevità, "Committente") e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Appaltatore"), avente ad oggetto l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presenti negli stabili di proprietà del Committente.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria completa ed integrale degli impianti elevatori presenti installati presso gli stabili di proprietà della Committente indicati nella seguente tabella:

n° ord.	indirizzo			tipo	impianto	
	via/loc.	civ.	città		matricola	fermate
1	via Tirreno	24	Potenza	elettrico a funi	1064/ENPI	13
2	via Tirreno	26	Potenza	elettrico a funi	1061/ENPI	12
3	via Tirreno	28	Potenza	elettrico a funi	1066/ENPI	14
4	via Tirreno	30	Potenza	elettrico a funi	1065/ENPI	13
5	via Tirreno	32	Potenza	elettrico a funi	1062/ENPI	12
6	via Tirreno	34	Potenza	elettrico a funi	1081/ENPI	13
7	via Tirreno	36	Potenza	elettrico a funi	1125/ENPI	9
8	via Tirreno	42	Potenza	elettrico a funi	1124/ENPI	9
9	via Tirreno	48	Potenza	elettrico a funi	1127/ENPI	11
10	via Tirreno	54	Potenza	elettrico a funi	1123/ENPI	9
11	via Tirreno	60	Potenza	elettrico a funi	1122/ENPI	9
12	via Tirreno	66	Potenza	elettrico a funi	1126/ENPI	9
13	1^ trav. Via Tirreno	10	Potenza	elettrico a funi	1058/ENPI	12
14	1^ trav. Via Tirreno	12	Potenza	elettrico a funi	1059/ENPI	12
15	1^ trav. Via Tirreno	18	Potenza	elettrico a funi	1063/ENPI	13
16	1^ trav. Via Tirreno	20	Potenza	elettrico a funi	1060/ENPI	12
17	via Adriatico	7	Potenza	elettrico a funi	1072/ENPI	10
18	via Adriatico	11	Potenza	elettrico a funi	1070/ENPI	6
19	via Adriatico	13	Potenza	elettrico a funi	1069/ENPI	6
20	via G. Rossa (sc. C)	15	Avigliano	elettrico a funi	944/ENPI	4
21	via G. Rossa (sc. B)	17	Avigliano	elettrico a funi	942/ENPI	5
22	via G. Rossa (sc. C)	19	Avigliano	elettrico a funi	943/ENPI	5
23	via Manhes (sede ATER)	33	Potenza	elettrico a funi	PZ/41/83	7
24	via Manhes (sede ATER)	33	Potenza	elettrico a funi	PZ/59/83	7
25	via Manhes (sede ATER)	33	Potenza	idraulico in taglia	PZ/158/04	4

ART. 3 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel Capitolato Speciale, nel presente Contratto e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015 o, nel caso in cui la definizione della procedura di aggiudicazione definitiva si protragga oltre tale termine, a partire dalla data di stipula del contratto d'appalto.

ART 5 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo stimato per l'appalto in oggetto è pari €138.298,72 (centotrentottomiladuecentonovantotto/72), da assoggettare al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per l'importo di € 300,00 (trecento/00), oltre I.V.A.

ART. 6 – PAGAMENTI

Il corrispettivo dovuto dal Committente per i canoni di manutenzione verrà erogato con cadenza semestrale posticipata a seguito di rilascio di fattura e previo controllo dei rapporti inviati dall'appaltatore regolarmente controfirmati dal responsabile dell'ATER.

Il corrispettivo dovuto dal Committente per gli eventuali lavori di manutenzione straordinaria non contemplati all'interno dei canoni di manutenzione saranno liquidati in un'unica soluzione al termine del singolo intervento, con l'avvertenza che nel caso per tali lavori si renda necessaria la verifica straordinaria da parte dell'Ente Notificato, il pagamento avverrà solo dopo l'esito favorevole rilasciato da quest'ultimo.

A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 163/2006", sull'importo netto progressivo delle prestazioni contabilizzate è operata una ritenuta dello 0,50%.

ART. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, sia nei rapporti verso la Committente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Potenza.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte della Committente sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla Committente gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo gara (CIG): _____.

ART. 8 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Salvo diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, che sarà designato con apposita determina dirigenziale.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici del Committente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il Committente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Referente della esecuzione del contratto (Coordinatore del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione.

Il Coordinatore del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall'art. 133, commi 4 – 5 – 6 – 7, del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell'anno di presentazione dell'offerta.

ART. 10 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Committente.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal Committente a mezzo fax seguito da raccomandata A.R., non vi abbia ottemperato.

In tal caso il Committente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Committente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Committente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l'espletamento della presente gara;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta al Committente in base alla vigente normativa;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - I il personale interno dell'ente implicato nel procedimento;
 - II i concorrenti alla seduta pubblica di gara;
 - III ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241;
 - IV altri soggetti della Pubblica Amministrazione;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196;

f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'A.T.E.R. di Potenza.

Art. 13 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Committente si riserva la facoltà di ordinare l'avvio del servizio prima che il contratto sia divenuto efficace, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e dimostrazione dell'accensione di polizza assicurativa, di cui ai successivi articoli 14 e 15.

In tal caso, il Committente può ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, all'Appaltatore, che deve dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Procedimento di cui al precedente art. 8.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che provvede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee, ai sensi dell'art. 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, **a condizione che in sede di offerta documentino il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.** Si precisa che in caso di Riunione Temporanea di Imprese (RTI - ATI) la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Committente.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Committente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, Il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 15 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrà stipulare ed esibire all'Amministrazione prima della stipula del contratto e/o, in caso di consegna anticipata, entro la data di avvio del servizio, idonea polizza assicurativa secondo le modalità ed i massimali di cui all'art. 11 "RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE" del capitolato speciale d'appalto.

ART. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra il Committente acquisirà, ex art. 16/bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti il Committente, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'amministrazione competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, il Committente ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 17 - PENALI

Qualora si verificano inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applicano le penali stabilite nel presente Capitolato amministrativo e nel Capitolato Speciale d'appalto, in particolare dall'art. 16 "PENALI".

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Appaltatore le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, il Committente provvederà a recuperare l'importo sulla prima fattura utile ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Committente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i casi stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto, anche nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione del servizio;

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9-bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, il Committente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Il Committente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.

In tal caso il Committente sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal RUP e sottoscritto dall'Appaltatore;
- delle spese sostenute dall'appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Committente.

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs 163/2006.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs 163/2006.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 20 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Committente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'Appaltatore, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 21 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre quanto previsto dall'art. 11 del capitolato speciale, l'Appaltatore sarà direttamente responsabile di tutti i danni che potessero avvenire durante e a seguito della esecuzione del servizio, tanto alle persone quanto alle cose, sia del Committente che di terzi, restando pertanto il Committente sollevato da ogni responsabilità in merito.

A tal uopo procederà con le debite cautele e circospezioni, adottando tutte quelle misure e precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e cose attenendosi a tutte le leggi dello Stato e regolamenti locali, senza che occorrerà ordine o richiamo da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 22 - PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA NEL LAVORO

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 23 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutti gli oneri prescritti dal bando di gara e da tutti gli allegati in esso richiamati, in particolare quelli stabiliti dal Capitolato Speciale all'art. 10, si devono considerare a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati, che pertanto devono considerarsi compensati nei prezzi d'appalto:

- 1) le spese per le prestazioni gratuite dell'assistenza medica agli operai;
- 2) l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e decreti vigenti, relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro;
- 3) la predisposizione di tutti gli atti, procedure, accorgimenti e quant'altro derivante dall'applicazione delle normative vigenti per la sicurezza nei cantieri;
- 4) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata il Committente e il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
- 5) il risarcimento di danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

Il canone contrattuale al netto del ribasso d'asta è comprensivo di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il servizio completo a perfetta regola d'arte.

Con il canone contrattuale sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare il servizio ultimato nel modo prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente capitolato e nel capitolato speciale, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni al Committente, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 24 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440. Oltre questo limite l'Appaltatore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ART. 25 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Committente nominerà il Responsabile Unico del Procedimento quale soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia si procederà a termini di legge è sarà esclusivamente competente il Foro di Potenza.

ART. 27 - RINVIO ALLA LEGISLAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal disciplinare, dal capitolato amministrativo, dal capitolato speciale e da tutti i documenti ad esso allegati si osservano le norme in materia di contratti ed appalti pubblici.